
Incitamento all'odio contro le persone LGBTI, diritto al rispetto della vita privata e libertà di stampa: la pronuncia resa dalla Corte di Strasburgo nel caso *Minasyan et al. c. Armenia**

Federica Falconi

Corte europea dei diritti umani, 7 gennaio 2025, *Minasyan et al. c. Armenia*, ric. 59180/15.

In relazione alla pubblicazione online su un quotidiano di un articolo incitante all'odio e alla discriminazione nei confronti di un gruppo di attivisti LGBTI, e alla conseguente attivazione senza esito dei rimedi civilistici interni per ottenere riparazione, la circostanza che le corti interne abbiano mancato di operare un bilanciamento tra il diritto alla libertà di critica giornalistica e le prerogative inerenti al rispetto della vita privata nel rispetto dei principi incorporati nella giurisprudenza della Corte vale ad integrare la responsabilità dello Stato convenuto in rapporto agli obblighi positivi che discendono dall'art. 8 CEDU, e contestualmente dall'art. 14 CEDU, considerati alla luce del divieto di abuso del diritto di cui all'art. 17 CEDU.

Fermo il ruolo vitale di cane da guardia che la stampa svolge in una società democratica, la protezione dell'art. 10 CEDU non può essere reclamata ove si tratti di condotte dirette a incitare all'odio e alla discriminazione nei confronti di un intero gruppo sociale, a detrimento dei diritti altrui e in spregio ai doveri e alle responsabilità speciali che ne devono orientare l'operato in una società democratica.

Sommario

1. La vicenda fattuale all'origine del ricorso e i profili di interesse della pronuncia. – 2. Gli obblighi positivi inerenti al diritto al rispetto della vita privata come componente essenziale per garantire l'effettività dei diritti delle

* Su determinazione della direzione, il contributo è stato sottoposto a referaggio anonimo in conformità all'art. 15 del regolamento della Rivista

vittime di *hate speech*. – 3. L’incitamento all’odio come limite invalicabile alla libertà di stampa e la correlata impossibilità di farsi scudo della protezione rafforzata altrimenti accordata ad essa. – 4. (*segue*) L’obbligo degli Stati di predisporre un quadro normativo idoneo a garantire alle persone LGBTI il godimento del diritto al rispetto della vita privata al riparo da discorsi che incitano all’odio e alla discriminazione. – 5. Osservazioni conclusive.

1. La vicenda fattuale all’origine del ricorso e i profili di interesse della pronuncia

La sentenza di condanna resa dalla Corte europea dei diritti umani nel caso *Minasyan et al. c. Armenia*, in data 7 gennaio 2025, presenta rilevanti profili di interesse nel quadro del contrasto ai discorsi d’odio, che costituisce oggetto di attenzione prioritaria da parte del Consiglio d’Europa¹, con particolare riguardo ai discorsi che prendono di mira la comunità LGBTI².

¹ Viene in rilievo in particolare la raccomandazione del Comitato dei ministri CM/Rec (2022) 16 *on combating hate speech*, del 20 maggio 2022, che intende guidare gli Stati contraenti nella definizione di una strategia finalizzata a prevenire e contrastare i discorsi d’odio *online* e *offline*, che coinvolge attivamente tutti gli attori (funzionari pubblici, partiti politici, intermediari di internet, organizzazioni della società civile). I *Principles and guidelines on a comprehensive approach to combating hate speech*, allegati alla raccomandazione, prevedono che «[f]or the purposes of this recommendation, hate speech is understood as all types of expression that incite, promote, spread or justify violence, hatred or discrimination against a person or group of persons, or that denigrates them, by reason of their real or attributed personal characteristics or status such as ‘race’, colour, language, religion, nationality, national or ethnic origin, age, disability, sex, gender identity and sexual orientations» (par. 2). La definizione, priva di carattere vincolante, ripropone quella originariamente fornita dalla raccomandazione del Comitato dei ministri n. R (97) 20 del 30 ottobre 1997, avendo cura di includere espressamente tra le caratteristiche protette l’orientamento sessuale e l’identità di genere e, contestualmente, la disabilità. I testi delle due raccomandazioni e di tutti gli altri atti adottati dal Consiglio d’Europa citati nel prosieguo sono reperibili sul sito *coe.int*. I discorsi d’odio sono materia di *international concern* anche a livello universale: cfr. la Strategia e il Piano d’azione delle Nazioni Unite *on hate speech*, lanciati in data 18 giugno 2019 dal Segretario generale António Guterres, e la dichiarazione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Promoting interreligious and intercultural dialogue and tolerance in countering hate speech*, A/RES/75/309, del 21 luglio 2021, www.un.org, che ha proclamato il 18 giugno la giornata internazionale per il contrasto ai discorsi d’odio. Nella cornice istituzionale dell’Unione europea, si veda la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio dell’Unione europea sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, del 6 dicembre 2008. V. inoltre la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, *Un’Europa più inclusiva e protettiva: estendere l’elenco dei reati riconosciuti dall’UE all’incitamento all’odio e ai reati generati dall’odio*, COM (2021) 777 def., del 9 dicembre 2021, che si prefigge di estendere l’elenco dei reati riconosciuti dall’Unione europea all’incitamento all’odio e ai reati generati dall’odio (art. 83, par. 1, TFUE). In ordine agli obblighi di diligenza posti in capo ai fornitori di piattaforme *online*, tra cui in particolare l’obbligo di rimuovere contenuti illegali incitanti all’odio o di disabilitare l’accesso agli stessi, si veda il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali).

² Cfr. la risoluzione dell’Assemblea parlamentare 2417 (2022), *Combating rising hate speech against LGBTI people in Europe*, del 25 gennaio 2022, e la raccomandazione del Comitato dei ministri agli Stati membri, CM/Rec(2010)5, *on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity*, del 31 marzo 2010. V. inoltre Commissione europea

Il vaglio dei giudici di Strasburgo sull'operato dello Stato convenuto si è compiuto in questo frangente attraverso la lente dell'art. 8 della Convenzione, letto congiuntamente al divieto di discriminazione sancito dall'art. 14, in un orizzonte teso ad assicurare alle persone LGBTI, non meno che agli altri gruppi sociali colpiti dai discorsi d'odio³, il godimento pieno ed effettivo del diritto al rispetto della vita privata pregiudicato da un esercizio irresponsabile – se non addirittura abusivo, nei termini di cui si avrà modo di riferire – della libertà di espressione, e a riaffermare quindi gli obblighi positivi che, in virtù delle richiamate disposizioni convenzionali, si configurano in capo agli Stati contraenti.

Al centro della vicenda, che aveva coinvolto in veste di danneggiati quattordici individui impegnati nella difesa dei diritti delle persone LGBTI⁴, e delle doglianze successivamente formulate dinanzi alla Corte, vi è la pubblicazione *online* di un articolo a firma del redattore capo di un quotidiano, che prendeva di mira i ricorrenti inserendone i nominativi in una lista nera di “nemici della nazione”, che con la propria attività “lobbistica” avrebbe agito con l'obiettivo di fare della “perversione” la regola all'interno della società armena. L'autore incitava in termini espliciti i lettori ad assumere un atteggiamento ostile nei confronti degli attivisti, nonché a compiere contro gli stessi atti di discriminazione tanto nella sfera personale, quanto in quella professionale: a tal fine, l'articolo era corredato dall'indicazione puntuale, tramite l'inserimento di collegamenti ipertestuali, dei profili *Facebook* di tutti gli individui da mettere all'indice.

Ad innescare un simile attacco era stato l'intervento attivo fornito dai ri-

contro il razzismo e l'intolleranza, *General Policy Recommendation no. 17 on preventing and combating intolerance and discrimination against LGBTI persons*, del 28 giugno 2023. Nell'ambito dell'Unione europea, v. la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025, del 12 novembre 2020, COM (2020) 698 def.*, che afferma l'esigenza di configurare come reati l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio contro persone LGBTIQ (lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuali e *queer*). Sul piano universale, si veda in particolare il rapporto dell'esperto indipendente sulla protezione contro la violenza e la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, Mr. Victor Madrigal-Borloz, A/HRC/38/43, dell'11 maggio 2018. Si veda inoltre il messaggio del Segretario generale delle Nazioni unite allo *UN LGBTI Core Group Meeting, Ending Hate Speech against LGBT People in Social and Traditional Media - Freedom of Speech vs. License to Hate*, del 24 settembre 2019.

³ In merito all'affermazione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani dell'esigenza di proteggere le persone LGBTI dai discorsi d'odio v. *infra*, par. 2.

⁴ Si trattava di attivisti, membri di organizzazioni non governative, giornalisti e ricercatori che fornivano il proprio contributo attivo a sostegno dei diritti umani con riguardo particolare ai diritti delle persone LGBTI e ai diritti delle donne. In queste note si è ritenuto di utilizzare l'acronimo LGBTI (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex*) così da mantenere continuità con la terminologia impiegata dagli strumenti di *soft law* adottati nell'ambito del Consiglio d'Europa, pur nella consapevolezza che in altri contesti istituzionali si è diffuso l'utilizzo di acronimi che designano l'insieme delle minoranze sessuali in modo più particolareggiato o tendenzialmente omnicomprensivo (LGBTQ; LGBTQIA+). Occorre poi precisare che nel lessico della Corte l'acronimo LGBT – utilizzato per vero anche nella pronuncia in commento – compare accanto all'acronimo LGBTI in funzione delle specificità dei diversi contesti fattuali, ma in termini sostanzialmente interscambiabili in ordine alle esigenze di protezione correlate all'identificazione di un gruppo sociale vulnerabile.

correnti in supporto alla comunità LGBTI a seguito dei commenti odiosi rilasciati da due note personalità del mondo dello spettacolo nel maggio 2014, in occasione della conferenza stampa organizzata via *Facebook* da un'emittente radiofonica all'esito della cinquantanovesima edizione del festival internazionale Eurovision Song Contest. Le due donne, membri della giuria armena, avevano motivato l'attribuzione del punteggio più basso al cantante gay Conchita Wurst, che aveva gareggiato per l'Austria con un'esibizione *cross-dressing* aggiudicandosi il titolo di vincitore, adducendo il sentimento di "repulsione profonda" che questo "fenomeno" suscitava in loro, un sentimento di avversione comparabile per intensità – a detta delle stesse – a quella suscitata dalle persone "malate di mente". In replica a dichiarazioni di tal fatta, doppiamente odiose per il disprezzo contestualmente manifestato nei confronti di persone affette da una condizione di malattia mentale, i ricorrenti pubblicavano sulla pagina *Facebook* dedicata alla competizione canora numerosi commenti, che si proponevano di evidenziare il profondo disvalore e al contempo l'insensatezza delle affermazioni rilasciate nel corso della conferenza stampa, rievocando artisti dichiaratamente gay di fama internazionale e indiscutibile talento.

La pubblicazione della *blacklist* sul quotidiano, il giorno immediatamente successivo, induceva gli individui colpiti ad agire in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni⁵, ma a dispetto della gravità dei fatti le istanze venivano integralmente respinte dalle corti interne, che inquadravano i contenuti dell'articolo come parte di un dibattito pubblico in corso su temi di preminente interesse pubblico riguardanti la diffusione di idee omosessuali nella società armena, escludendo di potervi ravvisare alcun insulto personale.

Il caso sottoposto all'esame dei giudici di Strasburgo riporta l'attenzione sull'impatto che la diffusione dei discorsi d'odio provoca a detrimento dei diritti fondamentali da parte degli individui che si identificano, o che sono identificati, come appartenenti alla comunità LGBTI ovvero che si attivano a difesa dei diritti di tale gruppo sociale, e sulla minaccia che ciò comporta per i valori difesi dal Consiglio d'Europa.

Per quanto riguarda il contesto armeno, l'allarmante incremento di discorsi stigmatizzanti rivolti contro le persone LGBTI era già stato oggetto di attenzione da parte della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza con speciale riferimento alle responsabilità di *leader* politici e media: l'organo di monitoraggio del Consiglio d'Europa aveva indicato come esempio particolarmente rappresentativo proprio la vicenda di cui si tratta in queste note, deprecando il sostegno politico manifestato all'autore della lista nera anti-LGBTI⁶. L'interesse della sentenza emessa dalla Corte di Strasburgo, peraltro, trascende le criticità che marciano la situazione interna dello Stato convenuto, in quanto viene riaffermata la responsabilità cruciale degli Stati contraenti di assicurare a tutti gli individui

⁵ Art. 1087.1, par. 1 e 2, del codice civile armeno.

⁶ Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, *Report on Armenia (4th monitoring cycle)*, CRI (2016) 37, del 28 giugno 2016. In diretta relazione con la diffusione dei discorsi d'odio, il rapporto segnalava l'aumento degli episodi di violenza fisica ai danni della comunità LGBTI e la mancata inclusione dell'orientamento sessuale tra le caratteristiche protette dalla legislazione penale all'epoca vigente.

il godimento effettivo dei diritti garantiti dalla Convenzione, al riparo da qualsiasi forma di discriminazione e, in special modo, di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale.

È purtroppo un dato documentato che la comunità delle persone LGBTI continua, ad onta dei pur significativi avanzamenti conseguiti sul piano dell'uguaglianza nel continente europeo, a scontare una vulnerabilità accentuata alla discriminazione e a risultare esposta a plurime violazioni dei diritti fondamentali⁷. Di qui la considerazione speciale mostrata dalla Corte di Strasburgo alle istanze di protezione correlate alla diffusione dei discorsi che incitano all'odio o alla violenza contro questo gruppo sociale e la riconosciuta necessità di assicurare una protezione più robusta (*«enhanced protection»*) a favore degli individui che vi appartengono, riservando particolare attenzione alla disseminazione di tali discorsi attraverso internet⁸. L'importanza di tale posizione si coglie con evidenza considerando come le espressioni di odio basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere si inseriscono in contesti sistemici in cui le narrazioni che negano alle persone LGBTI pari dignità sociale sono in non pochi casi alimentate dal potere politico mettendo in pericolo la democrazia⁹.

⁷ Sul punto v. il rapporto dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, *A long way to go for LGBTI equality*, del 14 maggio 2020, in cui sono presentati i risultati dello *EU LGBT II Survey* del 2019. Cfr. i risultati del terzo sondaggio lanciato dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, *LGBTIQ equality at a crossroads: progress and challenges*, del 14 maggio 2024, fra.europa.eu/it. V. inoltre la *rainbow map* aggiornata su base annuale della rete ILGA-Europe, reperibile sul sito www.ilga-europe.org/. Per un approfondimento mirato, v. M. Chiara Vitucci, *La tutela internazionale dell'orientamento sessuale tra divieto di discriminazione e dignità umana*, in G. Cataldi (a cura di), *I diritti umani a settant'anni dalla Dichiarazione universale delle Nazioni Unite*, tomo I, 2019, 54 ss.; Ead., *La tutela internazionale dell'orientamento sessuale*, Napoli, 2012.

⁸ In questi termini, v. CEDU, *Lenis c. Grecia* (dec.), ric. 47833/20 (2023), § 51. Cfr. *Lilliendahl c. Islanda* (dec.), ricorso n. 29297/18 (2020), § 45.

⁹ Misure normative in violazione dei diritti delle persone LGBTI sono state adottate in diversi Stati – Ungheria, Lituania, Polonia e Turchia – con l'asserito intento di reprimere la c.d. “propaganda LGBTI”. Nello stesso filone si collocano provvedimenti diretti a proibire lo svolgimento di parate *Pride* o altri eventi finalizzati a sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo al problema della discriminazione nei confronti delle persone LGBTI, nonché procedimenti giudiziari abusivi intentati contro attivisti LGBTI con il deliberato intento di intimidirli e di comprimere la partecipazione pubblica. Come noto, poi, le violazioni dei diritti delle persone LGBTI sono state portate a più riprese all'esame della Corte europea dei diritti umani nel contenzioso contro la Russia, che, a far data dal 16 marzo 2022, ha cessato di essere membro del Consiglio d'Europa. In particolare, nella sentenza *Nepomnyashchiy et al. c. Russia*, ricc. 39954/09 e 3465/17 (2023), la Corte ha identificato nella comunità LGBTI russa «*a particularly vulnerable group needing heightened protection from stigmatising statements*» (§ 59). In senso analogo cfr. CEDU, *Klimova et al. c. Russia*, ric. 33421/16 e altri 6 (2025). Si vedano inoltre le risoluzioni n. 2138 (2018) e n. 2230 (2018) adottate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa con riguardo alla persecuzione delle persone LGBTI nella repubblica cecena. Un ultimo cenno meritano le conclusioni dell'avvocato generale Tamara Čapeta, presentate il 5 giugno 2025 nell'ambito della procedura di infrazione avviata il 15 luglio 2021 dalla Commissione europea nei confronti dell'Ungheria, causa C-769/22. La procedura è stata avviata a seguito delle modifiche legislative varate dal governo di Viktor Orbán con l'asserito scopo di tutelare lo sviluppo sano dei minori e il diritto dei genitori di educare i propri figli sulla base delle proprie convinzioni personali, volto a vietare o limitare l'accesso per le persone di età inferiore a diciotto anni a contenuti che rappresentino, o promuovano, l'omosessualità e accanto ad essa identità di genere che non corrispondano al sesso assegnato alla nascita

2. Gli obblighi positivi inerenti al diritto al rispetto della vita privata come componente essenziale per garantire l'effettività dei diritti delle vittime di *hate speech*

La pronuncia in commento si innesta in una nuova e più recente dimensione del contenzioso europeo in materia di diritti umani che prende forma dai ricorsi individuali presentati dalle stesse vittime di *hate speech*, e tra queste, in un numero consistente di casi, da persone che appartengono alla comunità LGBTI.

L'orientamento della Corte europea dei diritti umani in materia di discorsi d'odio si è delineato nelle sue linee generali a fronte di doglianze formulate sulla base dell'art. 10 CEDU da individui incorsi in provvedimenti limitativi della libertà di espressione, messi in atto nei diversi contesti ordinamentali a tutela della reputazione e dei diritti altrui, oltre che di interessi collettivi quali segnatamente la tutela dell'ordine e la prevenzione dei reati¹⁰. Pur tenendo fede all'impegno originario di assicurare alla libertà di espressione la protezione più ampia¹¹, individuata sin dalla storica sentenza *Handyside c. Regno Unito* come uno dei fondamenti essenziali della democrazia¹², la Corte ha riconosciuto che in una società democratica – e dunque, anche in tal caso, avendo riguardo ai valori sostanziali che ne definiscono l'essenza – può ritenersi “necessario”¹³ prevenire e sanzionare i discorsi che diffon-

nonché il cambiamento di sesso. Secondo la prospettazione dell'avvocato generale, la condotta dell'Ungheria integra una violazione del diritto dell'Unione europea a più livelli (accanto alla libera prestazione di servizi di cui all'art. 56 TFUE e ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, vengono altresì in rilievo disposizioni contenute in atti di diritto derivato relativi alla fornitura di servizi) e al contempo una “violazione autonoma” («*self-standing infringement*») dei valori fondanti dell'Unione europea proclamati dall'art. 2 TUE in quanto le modifiche normative negano alle persone LGBTI eguale dignità e rispetto dei diritti umani, curia.europa.eu.

¹⁰ Art. 10, par. 2, CEDU.

¹¹ V. in tal senso la dichiarazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa *on the freedom of expression and information*, del 29 aprile 1982, che individua in tali libertà una componente essenziale dei principi della democrazia autentica, della preminenza del diritto e del rispetto dei diritti umani (considerando n. 1). L'impegno a favore della libertà di espressione nonché della libertà di riunione pacifica è stato di recente rinnovato nella Dichiarazione di Reykjavik, *United around our values*, adottata all'esito del quarto vertice dei Capi di Stato e di Governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa tenutosi il 16 e il 17 marzo 2023.

¹² CEDU, *Handyside c. Regno Unito*, ricorso n. 5493/72 (1976), § 49. Sul punto, v. J.-F. Flauss, *La Cour européenne des droits de l'homme et la liberté d'expression*, in E. Zoller (dir.), *La liberté d'expression aux Etats-Unis et en Europe*, Paris, 2008, 97 ss., 102.

¹³ Come enunciato espressamente nel Preambolo della Convenzione, la democrazia rappresenta l'unica forma di organizzazione politica compatibile con il rispetto dei diritti umani. A sua volta, l'art. 10, par. 2, CEDU, prevede testualmente che la necessità dell'interferenza statale – che nella generalità dei casi costituisce il fulcro della valutazione della Corte in merito alla legittimità di tale interferenza, accanto alla base legale e alla sussistenza di una finalità legittima, tra quelle tassativamente elencate dalla stessa disposizione – debba essere parametrata alle esigenze di una società democratica, *i.e.* di una società basata sul pluralismo, sulla tolleranza e sullo spirito di apertura. La Corte ha quindi chiarito che il requisito della necessità può dirsi rispettato ove dalle circostanze del singolo caso di specie risulti che l'interferenza è intesa a soddisfare un bisogno sociale

dono, incitano, promuovono o giustificano l'odio, la discriminazione o la violenza l'odio nei confronti di un determinato gruppo in antitesi con la dignità intangibile di ogni persona umana¹⁴.

Resta quindi intatto il significato della celebre formula, di cui alla menzionata sentenza *Handyside*, secondo la quale tutte le idee e le informazioni – e tra queste in particolar modo quelle suscettibili di offendere – devono in via di principio ritenersi ammesse a beneficiare della protezione di cui all'art. 10 CEDU¹⁵, quale garanzia irrinunciabile del pluralismo che contraddistingue una società democratica. Nondimeno, l'esercizio della libertà di espressione incontra un limite invalicabile quando si tratti di discorsi che incitano all'odio o alla violenza contro un gruppo sociale¹⁶, e che, nei casi più gravi, possono integrare un abuso della libertà di espressione ed essere quindi esclusi in modo categorico dalla protezione convenzionale in applicazione del divieto posto dall'art. 17 CEDU¹⁷.

Per quanto attiene specificamente ai discorsi d'odio rivolti contro la comunità LGBTI, l'elaborazione si è compiuta muovendo dal rilievo secondo il quale la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale è grave tanto quanto la discriminazione fondata sulla “razza”, l'origine nazionale o etnica e il colore della pelle: la Corte ha quindi riconosciuto il pregiudizio causato da contenuti diretti a insultare, stigmatizzare e sminuire le persone

imperioso e purché la compressione della libertà di espressione sia proporzionata rispetto alla finalità legittima perseguita. Tra i numerosi commenti all'art. 10 CEDU, si rimanda a A. Cardone - M. Oetheimer, *sub* Art. 10, in S. Bartole - P. De Sena - V. Zagrebelsky (a cura di) *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2012, 397 ss.

¹⁴ Per una ricostruzione aggiornata dell'orientamento della Corte di Strasburgo, v. N. Alkiviadou, *Hate Speech and the European Court of Human Rights*, London, 2025, e, con particolare riguardo alle sfide dell'ambiente digitale, F. Bernard - V. Pejchal, *The European Approach to Governing Hate Speech Online*, in J. Andrew - F. Bernard (eds.), *Human Rights Responsibilities in the Digital Age. States, Companies and Individuals*, Gordonsville, 2021, 167 ss. Cfr. inoltre per una ricognizione delle fonti normative e degli *standard* internazionali in materia, anche a livello universale, M. Lugato, *Il «discorso di odio». Le coordinate giuridiche del ragionamento internazionalistico*, in *Rivista di diritto internazionale*, 4, 2022, 959 ss.; G. M. Ruotolo, *A Little Hate, Worldwide! On Freedom of Opinion and On-line Political Hate Speech in International and European Law*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2, 2020, 549 ss.; M. Nino, *The Freedom of Expression and Hate Speech in Cyberspace*, in *La Comunità internazionale*, 1, 2023, 33 ss. Per ulteriori approfondimenti, in una prospettiva di più ampio respiro che coinvolge studiosi di altre discipline giuridiche, cfr. G. Ziccardi, *Online Political Hate Speech in Europe: The Rise of New Extremisms*, Cheltenham UK - Northampton MA USA, 2020; A. Galluccio, *Punire la parola pericolosa? Pubblica istigazione, discorso d'odio e libertà di espressione nell'era di internet*, Milano, 2020; G. Pitruzzella - O. Pollicino, *Disinformation and Hate Speech. A European Constitutional Perspective*, 2020; I. Spadaro, *Il contrasto allo hate speech nell'ordinamento costituzionale globalizzato*, Torino, 2020; M. D'Amico - C. Siccardi, *La Costituzione non odia. Conoscere, prevenire e contrastare l'hate speech on line*, Torino, 2021; G.E. Vigevani, *Dal “caso Casapound” del 2019 alla “sentenza Casapound” del 2022: piattaforme digitali, libertà d'espressione e odio on line nella giurisprudenza italiana*, in questa *Rivista*, 2, 2023, 143 ss.; F. Donati - G.E. Vigevani, *Libertà di espressione e contrasto ai discorsi di odio nella convergenza digitale*, in R. Mastroianni - O. Pollicino - M. Bassini (a cura di), *Il T.U. dei servizi di media audiovisivi*, Milano, 2024, 329 ss.

¹⁵ CEDU, *Handyside c. Regno Unito*, cit., § 49.

¹⁶ V. *ex multis* CEDU, *Baldassi et al. c. Francia*, ric. 15271/16 e altri 6 (2020), § 64.

¹⁷ Riguardo al significato e alla rilevanza applicativa del divieto di abuso del diritto di cui all'art. 17 CEDU, v. *infra*, par. 3.

sulla base dell'orientamento sessuale, giudicando come necessaria in una società democratica la correlativa ingerenza operata dalle autorità statali nella libertà di espressione al fine di proteggere i diritti altrui¹⁸. La Corte ha altresì posto in risalto come «*equal and mutual respect for persons of different sexual orientations is inherent in the whole fabric of the Convention*», così riportando il contrasto a tali discorsi ai valori fondanti del sistema¹⁹.

Peraltro, la necessità di garantire un bilanciamento equilibrato tra la libertà di espressione e i diritti che fanno capo agli individui che appartengono al gruppo *target* ha indotto la Corte a puntualizzare che la qualificazione di una data esternazione come “incitamento all'odio” deve operarsi avendo riguardo non già esclusivamente al contenuto enunciativo del messaggio, ma estendendo la valutazione ad altri fattori attinenti al contesto specifico, di cui occorre soppesare caso per caso la rilevanza in funzione della specificità delle circostanze concrete, quali segnatamente lo *status* dell'autore del discorso, le caratteristiche tecniche del mezzo di comunicazione impiegato con riguardo alla sua capacità diffusiva, gli effetti lesivi cagionati in danno dei membri del gruppo nonché l'idoneità ad innescare atti violenti²⁰. In ordine a quest'ultimo aspetto occorre tuttavia precisare che, secondo una posizione ormai consolidata, le interferenze nell'esercizio della libertà di espressione possono ritenersi necessarie in società democratica anche ove le esternazioni in causa risultino prive di una componente istigatoria diretta, consentendo quindi agli Stati, in virtù del margine di apprezzamento loro spettante, di arretrare la soglia della rilevanza penale sulla base di autonome valutazioni²¹, e confermando per altro verso quell'impronta pessimistica che connota l'orientamento dei giudici di Strasburgo in materia²². Alle coordinate interpretative sin qui richiamate, fornite sul versante dell'art. 10 CEDU, si accostano gli sviluppi maturati nell'ultimo arco tem-

¹⁸ CEDU, *Vejdeland c. Svezia*, ric. 1813/07 (2012), § 55.

¹⁹ CEDU [GC], *Macatė v. Lithuania*, ric. 61435/19 (2023), § 214.

²⁰ Si veda al riguardo la sentenza resa dalla Grande Camera nel caso *Perinçek c. Svizzera*, ric. 7510/08 (2015), §§ 204-208. Riguardo invece alle peculiarità di internet e alla necessità di tenere in considerazione l'amplificazione degli effetti lesivi correlata all'utilizzo di tale strumento, si veda il *leading case* CEDU [GC], *Delfi c. Estonia*, ric. 64569/09 (2015), che ha ritenuto compatibile con l'art. 10 CEDU l'accertamento di responsabilità, in sede civile, in capo ad un portale di notizie *online* che non aveva rimosso tempestivamente i commenti antisemiti caricati dagli utenti in calce ad un articolo pubblicato sullo stesso portale. Per un'analisi delle linee di sviluppo del *case-law*, P. Korpisaari, *From Delfi to Sanchez – when can an online communication platform be responsible for third-party comments? An analysis of the practice of the ECtHR and some reflections on the Digital Services Act*, in *Journal of Media Law*, 2022, 352 ss.; T. Enarsson, *Navigating hate speech and content moderation under the DSA: insights from the ECtHR case law*, in *Information & Communications Technology Law*, 2024, 384 ss.

²¹ Per l'enunciazione di tale principio, v. CEDU, *Féret c. Belgio*, ric. 15615/07 (2009), § 73. Nella prassi più recente, cfr. CEDU, *Atamančuk c. Russia*, cit., § 51; CEDU [GC], *Sanchez c. Francia*, ric. 45581/15 (2023), § 155.

²² Può qui richiamarsi l'opinione concorrente congiunta della giudice Ganna Yudkivska e del giudice Mark E. Villiger, allegata alla sentenza *Vejdeland c. Svezia*, cit. I giudici evocano il modello statunitense, in base al quale i discorsi d'odio risultano protetti dal Primo emendamento a meno che non risultino soggettivamente diretti a produrre un'azione illegale e oggettivamente idonei a tale scopo (*clear and present danger test*), rilevando come tale modello sia un lusso che, per note ragioni storiche e politiche, l'Europa non è in grado di permettersi.

porale a seguito di doglianze formulate direttamente dagli individui che patiscono gli effetti pregiudizievoli dei discorsi d'odio quali membri del gruppo sociale preso di mira. Al centro di tale più recente elaborazione vi è l'enucleazione in capo agli Stati contraenti di obblighi positivi inerenti al diritto al rispetto della vita privata di cui all'art. 8 CEDU – ai quali si saldano gli obblighi positivi derivanti dal divieto di discriminazione posto dall'art. 14 CEDU²³ – finalizzati a garantire effettività ai diritti protetti dalla Convenzione, ciò che risulta di particolare importanza per le persone che appartengono a una minoranza, o che difendono opinioni impopolari, in quanto più esposte a sopraffazione²⁴.

Focalizzando l'attenzione sul contenuto precettivo dell'art. 8 CEDU e sulla natura degli obblighi che ne discendono, la Corte di Strasburgo ha chiarito a più riprese che tale disposizione non mira esclusivamente a proteggere l'individuo dall'interferenza arbitraria da parte delle autorità statali e non può, pertanto, intendersi limitato a prevedere in capo agli Stati un obbligo negativo di non interferenza²⁵. In disparati contesti, infatti, tale disposizione configura in capo agli Stati anche obblighi positivi che appartengono all'essenza stessa del diritto e da cui funzionalmente dipende il godimento effettivo dello stesso²⁶. Di conseguenza, anche l'inerzia da parte delle autorità dello Stato convenuto può porsi in contrasto con gli obblighi assunti sul piano internazionale mediante la ratifica della Convenzione: così, richiamando un solo esempio che risulta però significativo in questa sede, la mancanza di qualsiasi forma riconoscimento giuridico delle unioni *same-sex* è stata ritenuta dai giudici di Strasburgo tale da integrare una violazione dell'art. 8 CEDU per mancata ottemperanza agli obblighi

²³ Come noto, l'art. 14 CEDU non ha rilievo indipendente, ma opera in combinato disposto con le disposizioni materiali della Convenzione di volta in volta rilevanti, integrandone la portata nell'ottica di assicurare che il godimento dei diritti ivi sanciti sia garantito senza discriminazioni arbitrarie, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione. In base alla formulazione aperta della clausola anti-discriminazione, l'orientamento sessuale figura senza alcun dubbio tra le caratteristiche protette. A sua volta, il Protocollo n. 12, entrato in vigore il 1° aprile 2005, e ad oggi vincolante per 20 Stati membri, espande la portata del divieto di discriminazione al godimento di ogni diritto previsto dalla legge nazionale. Per opportuni riferimenti, cfr. G. Dolso, *Il principio di non discriminazione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, Napoli, 2013; J. H. Gerards, *Prohibition of Discrimination*, in P. van Dijk - F. van Hoof - A. van Rijn - L. Zwaak (eds.), *Theory and Practice of the European Convention of Human Rights*, Antwerpen, 2018, V ed., 997 ss.

²⁴ Sul punto, v. CEDU, *Onurban Solmaz c. Turchia* (dec.), ric. 42711/13 (2024), § 46. In senso analogo, v. CEDU, *M.C. e A.C. c. Romania*, ric. 12060/12 (2016), § 105.

²⁵ In argomento, v. R. Pisillo Mazzeschi, *Responsabilité de l'État pour violation des obligations positives relatives aux droits de l'homme*, in *Recueil des cours de l'Académie de La Haye*, 2009, tomo 333, 175 ss. Cfr. anche A. Mowbray, *The Development of Positive Obligations under the European Convention on Human Rights by the European Court of Human Rights*, Oxford, 2004; D. Xenos, *The Positive Obligations of the State under the European Convention of Human Rights*, Abingdon, United Kingdom, 2012. Per uno studio più recente, v. V. Stoyanova, *Positive Obligations under the European Convention on Human Rights. Within and Beyond Boundaries*, Oxford, 2023.

²⁶ *Ex multis*, v. CEDU [GC], *Dickson c. Regno Unito*, ric. 44362/04 (2007), § 70. Si veda anche la più risalente pronuncia resa nel caso *Airey c. Irlanda*, ric. 6289/73 (1979), § 32.

positivi che ne discendono²⁷.

Precisando ulteriormente la portata delle garanzie convenzionali, la Corte ha affermato il principio secondo il quale gli Stati contraenti sono tenuti ad attivarsi mediante misure idonee ad assicurare il diritto al rispetto della vita privata e familiare anche nella sfera delle relazioni interindividuali, estendendo quindi il campo di operatività dei richiamati obblighi positivi alle situazioni in cui la minaccia ai diritti e alla libertà protetti dalla Convenzione promana dalla condotta posta in essere non già dagli organi statali, ma da altri individui²⁸. Questo comporta in primo luogo l'obbligo sostanziale per gli Stati di predisporre nell'ordinamento interno un quadro normativo adeguato, nel quale trovino componimento equilibrato le diverse istanze di tutela in funzione dei molteplici contesti in cui si può concretizzare un pregiudizio, e di cui sia assicurata al contempo l'effettiva applicazione per garantire alle vittime, in caso di violazione, l'accesso a rimedi efficaci²⁹.

In tale cornice, gli obblighi positivi si sono affermati nella giurisprudenza della Corte come "arma decisiva" per garantire l'effettività delle garanzie convenzionali³⁰ e particolarmente rilevanti appaiono gli sviluppi del *case-law* con riguardo al dilagare di contenuti espressivi ascrivibili alla categoria dei discorsi d'odio, che individuano in un determinato gruppo sociale, per le sue caratteristiche (reali o presunte) ovvero per le sue vicende storiche, il proprio bersaglio.

Ad invocare la protezione dell'art. 8 CEDU sono stati, nei diversi frangenti, ebrei discendenti delle vittime della *Sboah*, individui di etnia rom³¹, e, con una frequenza che suscita particolare preoccupazione, persone che appartengono alla comunità LGBTI oppure che offrono il proprio soste-

²⁷ CEDU, *Oliari et al. c. Italia*, ricc. 18766/11 e 36030/11 (2015), §§ 183-184. Il contenuto degli obblighi positivi si determina in funzione del diritto che viene in rilievo nonché delle specificità dei diversi contesti fattuali. Accanto ad obblighi sostanziali, tra cui anche obblighi di carattere operativo finalizzati in particolare a prevenire la violazione, si configurano obblighi procedurali, che *inter alia* impongono alle autorità di porre in essere le necessarie attività investigative in caso di violazione al fine di individuare e sanzionare i responsabili: cfr. CEDU, *Osman c. Regno Unito*, ric. 23452/94 (1998), § 115; CEDU [GC], *Söderman c. Svezia*, ric. 5786/08, § 78. Per ulteriori riferimenti, v. W. Schabas, *The European Convention on Human Rights. A Commentary*, Oxford, 2015, 91 ss. e, con speciale riguardo all'art. 8 CEDU, 367 ss.

²⁸ In rapporto a tale aspetto, la configurazione giurisprudenziale di obblighi positivi si riallaccia alla teoria degli effetti orizzontali delle norme convenzionali: v. D. Spielmann, *Obligations positives et effet horizontal des dispositions de la Convention*, in F. Sudre (dir.), *L'interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme*, Paris, 1998, 136 ss.

²⁹ CEDU [GC], *Bărbulescu c. Romania*, ric. 61496/08 (2017) § 115. Sul punto, v. L. Lavrysen, *Protection by Law: The Positive Obligation to Develop a Legal Framework to Adequately Protect ECHR Rights*, in Y. Haeck - E. Brems (eds.), *Human Rights and Civil Liberties in the 21st Century*, 2014, 69 ss. Riguardo al profilo concernente l'applicazione effettiva, v. CEDU, *L. et al. c. Francia*, ricc. 46949/21. 24989/22 e 39759/22 (2025).

³⁰ Per tale espressione, v. J-P. Marguénaud, *La Cour européenne des Droits de l'Homme*, Paris, 2002, 36.

³¹ Si vedano rispettivamente le sentenze rese dalla Corte EDU nel caso *Behar e Gutman c. Bulgaria*, ric. 29335/13 (2021), e nel caso *Budinova e Chaprazov c. Bulgaria*, ric. 12567/13 (2021). Per un commento, v. R. LUGARÀ, *Protecting Minorities from Group Defamation: The Perspective of the European Court of Human Rights*, in *DPCE online*, 2021, 2693 ss.

gno attivo per promuoverne i diritti³². Questa nuova dimensione del contenzioso, che, come rilevato, scaturisce dall'iniziativa delle stesse vittime di *hate speech*, segna un avanzamento cospicuo in un'ottica sistematica, in quanto contribuisce in modo determinante, e complementare rispetto agli approdi già raggiunti sulla base dell'art. 10 CEDU, a fondare in capo agli Stati contraenti l'obbligo positivo, di natura sostanziale, avente ad oggetto la predisposizione di un quadro normativo idoneo a rispondere in modo adeguato alle esigenze di protezione delle persone colpite da tali discorsi, nonché l'applicazione effettiva dei mezzi di tutela eventualmente già esistenti senza discriminazione, in linea con la previsione di cui all'art. 1 CEDU, secondo la quale gli Stati riconoscono i diritti e le libertà proclamati dalla Convenzione ad ogni persona sottoposta alla propria giurisdizione³³. Già nel *case-law* relativo all'art. 10 CEDU, d'altro canto, la Corte aveva avuto modo di rilevare che gli Stati contraenti sono ammessi e in alcuni casi sono tenuti, in virtù degli obblighi positivi che discendono dall'art. 8 CEDU, a regolamentare l'esercizio della libertà di espressione in modo da assicurare adeguata protezione ove i diritti fondamentali di altri individui ne risultino seriamente pregiudicati³⁴.

3. L'incitamento all'odio come limite invalicabile alla libertà di stampa e la correlata impossibilità di farsi scudo della protezione rafforzata altrimenti accordata ad essa

In un filone che, come osservato, acquisisce un rilievo sempre più consistente, il caso qui proposto in commento rinviene un tratto di specificità – che denota, correlativamente, un disvalore ancor più marcato – nella qualifica professionale del soggetto che aveva attaccato i ricorrenti incitan-

³² Cfr. *ex multis* CEDU, *Beizaras e Levickas c. Lituania*, ric. 41288/15 (2020); *Associazione ACCEPT et al. c. Romania*, ric. 19237/16 (2021); *Nepomnyashchy et al. c. Russia*, cit. Per un quadro del *case-law* in materia può consultarsi sulla piattaforma ECHR-KS, tenuta e aggiornata dalla cancelleria della Corte, il documento *Key Theme, Article 8, 13 and 14. Protection against hate speech*, ks.echr.coe.int.

³³ È evidente quindi che non risulta alcuna preclusione dal fatto che nel testo della Convenzione europea non sia contemplata una disposizione normativa che formuli in termini espliciti l'obbligo di criminalizzare oppure di sanzionare per legge l'incitamento all'odio. Come noto, invece, norme pattizie che pongono precisi obblighi in materia si rinvencono, sul piano universale, nell'art. III, lett. c), della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948, nell'art. 4 della Convenzione internazionale per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1965 e nell'art. 20, par. 2, del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966. Uno specifico obbligo di criminalizzazione è previsto dalla Convenzione americana sui diritti umani del 1969, all'art. 13, par. 5. Circa il consolidamento di norme di diritto internazionale generale in materia, v. W. Schabas, *The Customary International Law of Human Rights*, Oxford, 2020, 198 ss. In merito invece alla configurabilità autonoma di un diritto ad essere protetti dall'incitamento all'odio, cfr. M. Elbahtimy, *The Right to Protection from Incitement to Hatred. An Unsettled Right*, Cambridge, 2021; J. D. Temperman, *Religious Hatred and International Law: The Prohibition of Incitement to Violence or Discrimination*, Cambridge, 2018, 80 ss.

³⁴ In tal senso, v. CEDU, *Atamanchuk c. Russia*, ric. 4493/11 (2020), § 70.

do all'odio e alla discriminazione nei loro confronti³⁵. Si è già avuto modo di riferire, infatti, che all'origine delle doglianze formulate dai ricorrenti invocando il diritto al rispetto della vita privata protetto dall'art. 8 della Convenzione, e accanto ad esso il divieto di discriminazione posto dall'art. 14, vi è la pubblicazione *online* di una lista nera anti-LGBTI da parte del caporedattore di una testata *online*.

I due poli del giudizio di bilanciamento sono, da un lato, le richiamate prerogative inerenti al diritto al rispetto della vita privata che fanno capo individualmente ai soggetti lesi e, dall'altro, la libertà di stampa, garantita dall'art. 10 CEDU³⁶. Quest'ultima rileva nella sua specifica connotazione di diritto-dovere, in cui la dimensione individuale che afferisce al soggetto che se ne avvale nel caso concreto si intreccia con la dimensione collettiva che attiene al dovere di informare i consociati su temi di rilevante interesse pubblico e di operare in modo da consentire un controllo costante sull'operato dei pubblici poteri in veste di *watchdog* della democrazia³⁷. La protezione "rafforzata"³⁸ che per questo si riconosce alla stampa non vale però a conferire alla stessa la licenza di agire libera da qualsiasi vincolo, nemmeno quando si tratta di diffondere informazioni su temi di rilevante interesse pubblico, e di farsi veicolo di attacchi odiosi³⁹: ciò avrebbe infatti per conseguenza quella di disattendere i doveri e le responsabilità speciali che per giurisprudenza costante si configurano in capo a tutti gli organi che svolgono un ruolo attivo nel settore dell'informazione e che assumono particolare significato quando si tratti, come nel caso di specie, di un attacco ai diritti altrui⁴⁰.

³⁵ La qualifica soggettiva di chi esercita libertà di espressione rappresenta uno dei fattori principali sulla base dei quali devono misurarsi nella loro concreta portata i doveri e le responsabilità che sono insiti nella libertà di espressione e sui quali concettualmente si fonda la legittimità di un'interferenza statale nel suo esercizio. Di pari passo, lo *status* di chi rilascia pubblicamente certe dichiarazioni viene in rilievo quando si tratta di valutare la gravità delle offese al fine di stabilire se si renda necessario l'esame del ricorso sulla base dell'art. 8 CEDU.

³⁶ Da un lato, l'art. 8, par. 2, CEDU, ammette limitazioni al fine di tutelare i diritti e le libertà altrui; a sua volta, l'art. 10, par. 2, CEDU, ammette limitazioni necessarie per la tutela della reputazione e dei diritti altrui. In entrambi i casi, il riferimento ai "diritti altrui" è una formula aperta, che non deve pertanto intendersi limitata ai soli diritti fatti oggetto di tutela nella Convenzione: sul punto, v. B. Rainey - P. McCormick - C. Ovey, *Jacobs, White and Ovey: The European Convention on Human Rights*, 8th ed., Oxford, 2021, 362.

³⁷ Per la prima affermazione storica di tale principio da parte dei giudici di Strasburgo, v. CEDU, *Sunday Times c. Regno Unito (n. 2)*, ric. 13166/87 (1991), § 50.

³⁸ Cfr. P. Wachsmann, *Une certaine marge d'appréciation. Considérations sur les variations du contrôle européen en matière de liberté d'expression*, in *Les droits de l'homme au seuil du 3^e millénaire. Mélanges Pierre Lambert*, Bruxelles, 2000, 1017 ss., 1035; M. Castellaneta, *La libertà di stampa nel diritto internazionale ed europeo*, Bari, 2012, 33. Per una ricostruzione delle linee evolutive dell'orientamento della Corte in questo settore, v. F. Falconi, *Libertà di espressione e tutela "rafforzata" dei giornalisti nella giurisprudenza della Corte EDU*, in G. Avanzini - G. Matucci - L. Musselli (a cura di), *Informazione e media nell'era digitale*, Milano, 2019, 443 ss.

³⁹ Cfr. in questi termini CEDU [GC], *Erdogden e Ince c. Turchia*, ricc. 25067/94 e 25068/94 (1999); CEDU [GC], *Süreç c. Turchia (n. 1)*, ric. 26682/95 (1999).

⁴⁰ Sul punto v. *ex multis* CEDU, *Zemmour c. Francia*, ric. 63539/19 (2020). Analogamente, doveri e responsabilità speciali sono individuati in capo agli esponenti della classe politica, chiamati a difendere attivamente i valori della democrazia e a promuovere un modello

Se dunque, come accennato, la Corte riconosce ai giornalisti uno statuto di particolare favore, in una prospettiva funzionalmente orientata a consentire loro di svolgere senza intralci la propria missione di cane da guardia della democrazia e a salvaguardare il correlativo diritto della collettività a ricevere informazioni su temi di interesse pubblico, la Corte rifiuta al contempo che l'art. 10 CEDU possa essere invocato a copertura ad un esercizio irresponsabile della stessa, a detrimento dei diritti altrui, o finanche abusivo, in spregio ai valori fondanti del sistema.

La deviazione evidente dai principi incorporati nel *case-law* riguardo a questo punto nevralgico induce la Corte a discostarsi radicalmente dalle valutazioni operate nell'ambito del giudizio interno⁴¹. Dirimente in proposito è il peso esclusivo accordato dalle corti armene al ruolo vitale che la stampa è chiamata a svolgere in una società democratica, senza che le stesse si fossero curate di assicurare un equo bilanciamento tra la libertà di espressione del giornalista, e, più in generale, l'interesse pubblico attinente alla garanzia della libertà di stampa, e il diritto al rispetto della vita privata fatto valere dai ricorrenti⁴². In base a quanto ricostruito dalle autorità giurisdizionali interne, il giornalista avrebbe fatto legittimamente ricorso all'esagerazione e alla provocazione insite nella libertà giornalistica per esprimere un giudizio di valore, in quanto tale materialmente insuscettibile di prova e giustificato in nome del pluralismo delle idee, limitandosi ad esprimere un'opinione critica nei confronti di una morale dal suo punto di vista non accettabile e non già con l'intenzione di intaccare l'onore e la dignità dei ricorrenti, a dispetto del fatto che alcune espressioni utilizzate potessero risultare scioccanti⁴³.

A questa ricostruzione, acriticamente sbilanciata a favore della libertà di stampa⁴⁴, la Corte oppone l'intenzionalità della condotta del giornalista in

di società basato sul rispetto dei diritti umani senza discriminazioni: v. *ex multis* CEDU, *Sanchez c. Francia* [GC], cit., §§ 150-151. Riguardo a insegnanti e funzionari pubblici, cfr. rispettivamente CEDU, *Seurot c. Francia* (dec.), ric. 57383/00 (2005); CEDU, *Nepomnyashchy et al. c. Russia*, cit., § 59.

⁴¹ CEDU, *Minasyan c. Armenia*, cit., § 65. Al riguardo la Corte sottolinea come il margine di apprezzamento statale, che pure svolge un ruolo rilevante in materia, si restringe quando il bilanciamento raggiunto non risulti soddisfacente in rapporto in particolare all'importanza o alla portata di uno dei diritti in gioco e non sia stata condotta in conformità ai principi definiti nel *case-law*.

⁴² Ivi, paragrafi 66-67.

⁴³ Inoltre, dalla circostanza che i ricorrenti fossero intervenuti in un dibattito pubblico, a seguito della conferenza stampa, le corti interne avevano ricavato che i ricorrenti si sarebbero esposti a loro volta a giudizi critici, con la conseguenza che essi sarebbero stati tenuti a mostrare una certa tolleranza nel contesto un dibattito aperto in merito alla diffusione nella società di idee omosessuali. In contesti fattuali diversi da quello qui considerato, si tratta di un argomento plausibile, ma sempre a condizione che la condotta del soggetto che si avvale della libertà di stampa sia stata conforme ai doveri della professione: v., ad esempio, CEDU, *Arvantis e Phileleftheros Public Company Limited c. Cipro*, ric. 48817/22 (2025), § 37.

⁴⁴ Può qui solo accennarsi al fatto che, nei suoi esordi, l'orientamento della Corte di Strasburgo si qualificava esso stesso per un'impronta ultraprotettiva a favore della libertà di espressione: tale fase precede storicamente l'elaborazione giurisprudenziale maturata sul versante della reputazione quale oggetto di protezione autonoma in base alla disposizione di cui all'art. 8 CEDU. Per un rilievo in tal senso v. l'opinione concorrente

relazione al contenuto e alla finalità dell'articolo, che non può che determinare il venir meno i presupposti richiesti affinché possa in concreto operare la protezione rafforzata normalmente riconosciuta agli organi dell'informazione. Sul punto, la Corte ha cura di sottolineare che la protezione dell'art. 10 CEDU risposa sulla conformità a buona fede della condotta dei giornalisti, i quali devono ispirare il proprio agire attenendosi ai principi del giornalismo responsabile⁴⁵.

Il deliberato intento di incitare all'odio e alla discriminazione nei confronti dei ricorrenti è dimostrato senza margine di equivoco dalla creazione di una vera e propria lista nera, che identificava nominativamente gli attivisti che avevano manifestato il proprio sostegno alla comunità LGBTI a seguito delle esecrabili dichiarazioni rilasciate dalle due giurate armenie contro Conchita Wurtz, con contestuale attivazione di collegamenti ipertestuali ai rispettivi profili *Facebook*⁴⁶.

Appare significativo che nel rimarcare il disvalore insito nella condotta del giornalista e la conseguente arbitraria iperprotezione accordatagli da parte delle corti armenie ignorando il pregiudizio patito dai ricorrenti, i giudici di Strasburgo abbiano operato un richiamo incidentale al divieto di abuso delle garanzie convenzionali sancito dall'art. 17 della Convenzione⁴⁷. Tale disposizione gioca in materia di *hate speech* un ruolo qualitativamente significativo, seppur limitato a casi eccezionali, in cui si accerti da parte del soggetto che si avvale della libertà di espressione l'intento di perseguire scopi contrari ai valori fondanti del sistema⁴⁸. In particolare, secondo il modello decisorio della c.d. "ghigliottina"⁴⁹, l'applicazione dell'art. 17

del giudice Boštjan Zupanič allegata alla sentenza della Grande Camera, *Delfi c. Estonia*, cit.

⁴⁵ La Corte precisa che la garanzia di cui all'art. 10 CEDU non può intendersi come diretta ad accordare «a wholly unrestricted freedom of expression even with respect to press coverage of matters of serious public concern»: CEDU, *Minasyan c. Armenia*, cit., § 67. In merito all'esigenza che gli organi dell'informazione conformino il proprio operato ai principi del giornalismo responsabile, v. CEDU, *Bédat c. Svizzera* [GC], ric. 56925/08 (2016), § 50.

⁴⁶ Ivi, § 68.-

⁴⁷ CEDU, *Minasyan c. Armenia*, cit., § 66. Nella parte qui rilevante, l'art. 17 CEDU impedisce di ricavare da alcuna delle disposizioni convenzionali il diritto di un gruppo o di un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti e delle libertà fatti oggetto di protezione convenzionale.

⁴⁸ Si veda al riguardo la storica decisione emessa nel caso *Garaudy c. Francia*, ric. 65831/01 (2003), che ha dichiarato irricevibile per incompatibilità con le disposizioni convenzionali (*ratione materiae*) il ricorso esperito, sulla base dell'art. 10 CEDU, da un noto esponente del negazionismo francese che aveva contestato in uno scritto l'esistenza delle camere a gas. Per inquadrare la tematica, v. M. Castellaneta, *La repressione del negazionismo e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 5, 2011, 65 ss. Riguardo alle oscillazioni decisorie che si registrano nella prassi più recente, v. Ead., *Il negazionismo tra abuso del diritto e limite alla libertà di espressione in una decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in questa *Rivista*, 2, 2019, 311 ss. Sulla necessità di circoscrivere l'applicazione di tale modello decisorio ad ipotesi eccezionali si veda la sentenza della Grande Camera nel caso *Perinçek c. Svizzera*, cit., che ha chiarito che lo spazio di applicazione dell'art. 17 CEDU è riservato alle sole ipotesi in cui risulti in modo "immediatamente chiaro" che il ricorrente mira a deviare l'art. 10 CEDU dal suo vero scopo, avvalendosi della libertà di espressione per fini manifestamente contrari ai valori fondanti della Convenzione (§§ 114-115).

⁴⁹ Per tale espressione, v. J.-F. FLAUS, *L'abus de droit dans le cadre de la C.E.D.H.*, in *Revue*

CEDU può comportare a carico del soggetto che si sia reso responsabile di un abuso l'impossibilità di far valere la violazione dell'art. 10 CEDU, e più precisamente, ove questi presenti le proprie doglianze dinanzi alla Corte allegando un'interferenza illegittima nella libertà di espressione, una declaratoria di irricevibilità del ricorso per incompatibilità con le disposizioni convenzionali⁵⁰.

Nel caso di specie, la Corte esprime forti riserve in merito alla possibilità che il giornalista avesse titolo per beneficiare della tutela apprestata dall'art. 10 CEDU e lascia intendere che, nelle circostanze del caso, potrebbero ritenersi soddisfatti i presupposti per l'operatività della clausola anti-abuso di cui al menzionato art. 17 e quindi per negare, a monte, che un attacco così odioso rientri *ratione materiae* nel perimetro della protezione convenzionale⁵¹. La Corte non ritiene di doversi esprimere definitivamente sul punto e ciò in ragione del fatto che le corti interne avevano mancato di operare qualsiasi bilanciamento avendo riguardo ai principi definiti nell'orientamento della Corte⁵². Il richiamo operato in via indiretta al divieto di abuso del diritto appare nondimeno significativo poiché contribuisce a rinsaldare ulteriormente l'impianto motivazionale, evidenziando la fallacia di un ragionamento ingiustificatamente sbilanciato a favore della libertà di stampa in quanto del tutto incurante delle conseguenze gravemente pregiudizievoli insite in un esercizio della stessa diretto a negare i diritti altrui⁵³. Può dirsi invero parte integrante degli obblighi positivi che si configurano in capo agli Stati in base all'art. 8 CEDU quello di garantire il

universelle des droits de l'homme, 2, 1992, 461 ss., 464.

⁵⁰ Art. 35, par. 3 e 4, CEDU. Si tratta di un esito decisorio categorico, ispirato al modello della democrazia che si autodifende, la cui plausibilità è oggetto di vedute contrastanti in dottrina. Nella prassi, peraltro, l'art. 17 CEDU ha trovato applicazione anche in via indiretta, ossia alla stregua di un mero ausilio interpretativo che vale a corroborare il ragionamento condotto dalla Corte secondo i parametri normativi e gli schemi decisorii ordinari. Per una ricostruzione delle distinte modalità di applicazione emerse nella prassi, v. P. De Morree, *Rights and Wrongs under the ECHR. The Prohibition of Abuse of the Right in Article 17 ECHR*, Cambridge-Antwerp-Portland, 2016, 83 ss. Si veda inoltre I. Spigno, *Discorsi d'odio: modelli costituzionali a confronto*, Milano, 2018, 137 ss. Per una critica alla "ghigliottina", v. *ex multis* H. Cannie - D. Voohroohf, *The Abuse Clause and Freedom of Expression in the European Human Rights Convention: An Added Value for Democracy and Human Rights Protection?*, in *The Netherlands Quarterly of Human Rights*, 1, 2011, 54 ss.; S. Van Drooghenbroeck, *L'article 17 de la Convention européenne des droits de l'homme est-il indispensable?*, in *Revue trimestrielle des droits de l'homme*, 2001, 531 ss. In senso ad essa favorevole si veda invece M. Levinet, *La clause d'interdiction de l'abus de droit de l'article 17 de la CEDH. Un instrument légitime de l'ordre public européen?*, in *Confluence des droits. La revue*, 3, 2023, 1 ss., che reputa «malheureusement nécessaire» ricorrere a tale strumento allorché la protezione dell'art. 10 CEDU sia invocata da gruppi o individui come scudo ad un esercizio della libertà di espressione che mina i valori sui quali si fonda l'ordine pubblico europeo nel settore dei diritti umani.

⁵¹ CEDU, *Minasyan et al. c. Armenia*, cit., § 66

⁵² *Ibid.*

⁵³ Per l'opinione contraria v. N. Alkiviadou, *Hate Speech, Positive Obligations and Free Speech: The ECtHR's Expanding Framework in Minasyan and Others v. Armenia (2025)*, strasbourgobservers.com, March 07, 2025, che critica l'applicazione dell'art. 17 CEDU – seppur in via meramente indiretta – rilevando come un'estensione del raggio di applicazione di tale disposizione possa incidere negativamente sulla garanzia accordata dalla Convenzione alla libertà di espressione, provocandone un pericoloso indebolimento.

godimento effettivo delle prerogative inerenti al diritto al rispetto della vita privata al riparo da forme abusive di esercizio della libertà di espressione ai sensi dell'art. 17 CEDU⁵⁴.

Giova ricordare, in proposito, come già la raccomandazione n. R (97) 20 adottata dal Comitato dei Ministri nel 1997, cui si deve una prima definizione seppur non vincolante di *hate speech*, operava un riferimento implicito al divieto di abuso delle libertà convenzionali, individuando alcune ipotesi di incitamento all'odio come contraddistinte da una carica lesiva accentuata, tale da escludere che esse possano beneficiare della protezione di cui all'art. 10 CEDU e ciò segnatamente allorquando il discorso sia diretto alla distruzione dei diritti e delle libertà convenzionali, come testualmente previsto dall'art. 17 CEDU⁵⁵. Nel medesimo ordine di idee, ed in coerenza con gli approdi nel frattempo maturati nel *case-law*⁵⁶, la più recente raccomandazione CM/Rec (2022) 16 sul contrasto ai discorsi d'odio, del 20 maggio 2022, puntualizza che le espressioni che mirano a sopprimere i diritti e le libertà garantiti dalla Convenzione sono escluse dalla sua protezione e non possono avvalersi delle sue disposizioni in conformità al divieto di abuso del diritto stabilito dall'art. 17 CEDU⁵⁷.

Su tale versante, la pronuncia *Minasyan et al. c. Armenia* si ricollega in chiave complementare alla decisione resa, nel giugno del 2023, nel caso *Lenis c. Grecia*⁵⁸. Il ricorso era stato presentato da un alto dignitario della Chiesa ortodossa greca, condannato per incitamento all'odio per aver attaccato in un articolo *online* le persone omosessuali e, contestualmente, la classe politica che aveva promosso dinanzi al Parlamento ellenico la discussione di un disegno di legge finalizzato a estendere l'istituto delle unioni civili alle coppie omoaffettive. Dal complesso delle circostanze, e in particolare avendo riguardo al contenuto de-umanizzante e all'aggressività dei toni, suscettibili di esporre l'intero gruppo sociale ad atti violenti, specialmente in considerazione delle potenzialità diffusive di internet, la Corte ha rite-

⁵⁴ Si veda in tal senso la recente decisione resa dalla Corte EDU nel caso *Onurban Solmaz c. Turchia*, cit., § 48. Per il rilievo secondo il quale l'abuso della libertà di espressione deve ritenersi incompatibile con la democrazia e il rispetto dei diritti umani, v. CEDU, *Witzsch c. Germania* (n. 2) (dec.), ricorso n. 7485/03 (2003), § 3.

⁵⁵ Consiglio d'Europa, Comitato dei Ministri, Raccomandazione n. R (97) 20 *on hate speech*, cit., principio n. 4.

⁵⁶ Per un'analisi delle linee evolutive dell'orientamento della Corte, oltre ai riferimenti bibliografici citati *supra*, sub nota 14, cfr. F. Tulkens, *When to Say is To Do. Freedom of Expression and Hate Speech in the Case-law of the European Convention of Human Rights*, in J. Casadevall - E. Myjer - M. O'Boyle - A. Austin (eds.), *Freedom of Expression: Essays in Honour of Nicolas Bratza*, Oisterwijk - The Netherlands, 2013, 279 ss.; M. E. Villiger, *Article 17 ECHR and Freedom of Speech in Strasbourg Practice*, ivi, 321 ss.; A. Buyse, *Contested contours: The limits of freedom of expression from an abuse of rights perspective. Articles 10 and 17 ECHR*, in E. Brems - J. Gerards, *Shaping Rights in the ECHR. The Role of the European Court of Human Rights in Determining the Scope of Human Rights*, Cambridge, 2014, 183 ss.; Id., *Prohibition of the Abuse of Rights*, in P. van Dijk - F. van Hoof - A. van Rijn - L. Zwaak (eds.), *Theory and Practice of the European Convention of Human Rights*, cit., 1085 ss.; F. Falconi, *Alcune considerazioni sull'abuso della libertà di espressione nella giurisprudenza di Strasburgo*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2, 2020, 359 ss.

⁵⁷ Consiglio d'Europa, Comitato dei Ministri, Raccomandazione n. CM/Rec (2022) 16 *on combating hate speech*, cit., considerando n. 11.

⁵⁸ CEDU, *Lenis c. Grecia* (dec.), cit.

nuto risultasse “in modo immediatamente chiaro”⁵⁹ l’intento abusivo del ricorrente di piegare la libertà di espressione allo scopo di distruggere i diritti e le libertà convenzionali, strutturando quindi il proprio ragionamento intorno all’art. 17 CEDU. Osservando come il valore della dignità umana indipendentemente dall’orientamento sessuale acquisisca nella società europea contemporanea importanza prioritaria, la Corte ha escluso che il ricorrente potesse trarre vantaggio dalla protezione di cui all’art. 10 CEDU e ha quindi dichiarato il ricorso irricevibile in quanto incompatibile *ratione materiae* con le disposizioni convenzionali⁶⁰.

In ogni caso, indipendentemente dal fatto che si riscontri, alla luce delle circostanze concrete, un vero e proprio abuso oppure in termini meno categorici una condotta irresponsabile, non potrà esservi spazio per accordare alla stampa quelle prerogative rafforzate che possono giustificarsi soltanto a condizione che essa svolga in buona fede la funzione che le è assegnata in una società democratica. Se nell’orientamento della Corte è un principio consolidato quello secondo cui le idee che attengono a temi di interesse pubblico devono beneficiare di una protezione forte, non può giungersi per tale via ad ammettere che esternazioni dirette ad incitare all’odio contro un gruppo sociale possano reclamare analoghe tutele. Così, mentre le forme più gravi devono ritenersi radicalmente escluse dal perimetro della protezione accordata dall’art. 10 CEDU alla libertà di espressione in applicazione dell’art. 17 CEDU, quelle meno gravi, pur non ricadendo del tutto al di fuori della protezione, possono nondimeno essere sottoposte a restrizioni da parte degli Stati, ivi incluse sanzioni di carattere penale⁶¹.

In particolare, la Corte osserva che il ruolo vitale svolto dai media nella società democratica non vale ad escludere a carico dei giornalisti la comminatoria di pene anche di severa entità ove la condotta integri un incitamento all’odio o alla violenza⁶². Nel caso di specie, lungi dal poter riguardare come esercizio del diritto-dovere di informare, il giornalista aveva intrapreso in modo deliberato e plateale una campagna di odio e discriminazione finalizzata ad arrecare pregiudizio ai ricorrenti e a scoraggiarne l’azione a difesa dei diritti della comunità LGBTI, in spregio ai valori della tolleranza e del rispetto dell’eguale dignità umana su cui si fonda una società democratica⁶³. Nondimeno, come si dirà subito, il rimedio civilistico risarcitorio previsto dall’ordinamento armeno è stato ritenuto in astratto

⁵⁹ V. in questi termini la formula di cui alla sentenza della Grande Camera nel caso *Perinçek c. Svizzera*, citata *supra*, sub nota 49.

⁶⁰ CEDU, *Lenis c. Grecia* (dec.), cit., §§ 55-56. Con tale decisione si registra la prima applicazione dell’art. 17 CEDU mediante il meccanismo della “ghigliottina” in relazione ai discorsi d’odio omofobici. La decisione resa in precedenza nel caso *Lilliendahl c. Islanda* (dec.), cit., aveva infatti escluso l’applicazione di tale meccanismo, circoscrivendone l’applicazione ai casi di maggior gravità. Per un commento, v. F. Falconi, *Il discorso d’odio omofobico davanti alla Corte di Strasburgo e l’applicazione della ‘ghigliottina’: riflessioni a margine della decisione Lenis c. Grecia*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2, 2025, 435 ss.

⁶¹ CEDU, *Minasyan et al. c. Armenia*, cit., § 60.

⁶² *Ibid.* Per la prima enunciazione di tale principio v. CEDU, *Cumpăna and Mazăre c. Romania* [GC], ric. 33348/96, § 115.

⁶³ CEDU, *Minasyan et al. c. Armenia*, cit., § 69.

sufficiente.

4. (segue) L'obbligo degli Stati di predisporre un quadro normativo idoneo a garantire alle persone LGBTI il godimento del diritto al rispetto della vita privata al riparo da discorsi che incitano all'odio e alla discriminazione

Secondo quanto sostenuto dai ricorrenti, la pubblicazione dell'articolo avrebbe integrato *per se* un'interferenza illegittima da parte dello Stato nella propria vita privata e ciò in ragione del fatto che l'autore era anche un deputato del partito al governo. La Corte di Strasburgo respinge, invece, l'imputabilità diretta in capo allo Stato della condotta del giornalista, il quale aveva a suo giudizio agito unicamente quale soggetto privato⁶⁴. Il prisma attraverso il quale la Corte procede ad esaminare il merito del ricorso è quindi quello degli obblighi positivi inerenti al diritto al rispetto della vita privata, che impongono agli Stati di attivarsi con misure idonee ad assicurarne il pieno ed effettivo godimento a fronte di insidie poste dalla condotta di altri soggetti privati⁶⁵.

Come noto, il concetto di "vita privata", fatto oggetto di protezione in base all'art. 8 CEDU, non si presta ad essere definito in termini esaustivi: invero, esso ricomprende una molteplicità di aspetti che attengono all'integrità fisica e morale della persona via via individuati nell'elaborazione giudiziale⁶⁶. Tra questi l'orientamento sessuale e la vita sessuale rappresentano aspetti essenziali della vita privata di ogni individuo al pari della reputazione, dell'onore e della dignità⁶⁷.

In merito alla gravità dell'asserita violazione e al pregiudizio lamentato dai ricorrenti, la Corte muove dalla considerazione secondo la quale l'articolo all'origine della vicenda era animato da un sentimento di ostilità verso le persone LGBTI: attaccando i ricorrenti per aver preso posizione pubblicamente contro esternazioni anti-LGBTI, l'articolo incitava il pubblico dei lettori ad assumere un atteggiamento intollerante, nonché a commettere specifici atti discriminatori nei loro confronti nella sfera privata e professionale. Nessun dubbio, pertanto, può essere avanzato riguardo alla serietà delle conseguenze derivate da tale attacco sull'integrità psicologica, sulla dignità e sulla reputazione dei ricorrenti⁶⁸.

⁶⁴ Limitatamente a tale profilo, le doglianze dei ricorrenti sono state giudicate irricevibili *ratione personae*: CEDU, *Minasyan et al. c. Armenia*, cit., § 52.

⁶⁵ V. *supra*, par. 2.

⁶⁶ Sul punto, v. in particolare CEDU, *Peck c. Regno Unito*, ric. 44647/98 (2003), § 57. Tra i numerosi commenti, cfr. C. Pitea - L. Tomasi, *sub Art. 8*, in S. Bartole - G. Raimondi - P. De Sena - V. Zagrebelsky (a cura di) *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo*, cit., 298 ss.; K. De Vries, *Article 8. Right to Respect for Private and Family Life*, in P. van Dijk - P. van Hoof - A. van Rijn - L. Zwaak (eds.), *Theory and Practice of the European Convention of Human Rights*, cit., 667 ss.; W. Schabas, *The European Convention on Human Rights. A Commentary*, cit., 358 ss.

⁶⁷ CEDU, *Minasyan et al. c. Armenia*, cit., § 53.

⁶⁸ Ivi, § 54. Sulla necessità che le esternazioni in causa raggiungano una soglia minima di gravità, cfr. CEDU, *Association ACCEPT et al. c. Romania*, ric. 19237/16 (2021) § 9 e § 68.

Contestualmente, la Corte ritiene che gli attivisti fossero stati presi di mira dal giornalista anche come membri essi stessi della comunità LGBTI: questo elemento, combinato alle vedute apertamente anti-LGBTI e alla palese intenzione di nuocere, porta la Corte a ritenere che il percepito orientamento sessuale dei ricorrenti avesse giocato un ruolo determinante, rivelando una componente discriminatoria fondata sull'orientamento sessuale che rende opportuno l'esame del ricorso anche attraverso la lente dell'art. 14 CEDU⁶⁹.

Ciò posto, la Corte rimarca come la garanzia effettiva del diritto al rispetto della vita privata imponga alle autorità statali di ottemperare – al di là del basilare dovere di non interferire nella sfera privata degli individui sottoposti alla propria giurisdizione – ad obblighi positivi che presuppongono la definizione nell'ordinamento statale interno di un quadro giuridico idoneo ad assicurare anche sul piano delle relazioni interindividuali la protezione effettiva dei diritti che rientrano nella nozione di vita privata⁷⁰. La Corte procede quindi a verificare se all'interno dell'ordinamento giuridico armeno fosse previsto e concretamente operante un quadro giuridico atto a garantire i diritti che formano oggetto di protezione nell'ambito del diritto al rispetto della vita privata e se, al contempo, ne fosse stata assicurata in concreto l'accessibilità alle persone LGBTI.

Riguardo ai rimedi esistenti, la Corte non condivide la tesi sostenuta dai ricorrenti che lamentavano la mancanza di una normativa idonea proteggerli dall'incitamento all'odio e dalla discriminazione. A giudizio della Corte, infatti, la mancata trasposizione del divieto di discriminazione posto della legge fondamentale armena nella legislazione ordinaria vigente all'epoca dei fatti non può considerarsi dirimente, stante la diretta applicabilità dello stesso divieto. Ciò che rileva è piuttosto il fatto che lo Stato convenuto non sia non stato in grado di fornire evidenza di specifici approdi giurisprudenziali che avrebbero dato attuazione concreta al divieto in esame⁷¹. In tale quadro, l'unico rimedio a disposizione dei ricorrenti era quello risarcitorio fondato sull'art. 1087.1, par. 1, del codice civile armeno.

In merito alla natura dei rimedi da predisporre, la Corte rammenta come la scelta dei mezzi per assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dall'art. 8 CEDU nella sfera delle relazioni interindividuali rientri in linea di principio nel margine di apprezzamento nazionale: esistono infatti modi diversi per assicurare il rispetto della vita privata e la precisa portata dell'obbligo posto in capo allo Stato dipende dal particolare aspetto della vita privata

Cfr. CEDU, *Beizaras e Levickas c. Lituania*, cit., § 117.

⁶⁹ CEDU, *Minasyan et al. c. Armenia*, cit., § 55. In generale su come i discorsi d'odio come fenomeno sociale non possa essere compreso se non in relazione al «carattere profondamente discriminatorio» che contraddistingue tali discorsi, v. A. Di Rosa, *Hate Speech e discriminazione. Un'analisi performativa tra diritti umani e teorie della libertà*, Modena, 2020. È opportuno qui richiamare anche l'art. 7 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, che prevede a favore di tutti gli individui il diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione, in violazione della stessa Dichiarazione, nonché espressamente contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

⁷⁰ CEDU, *Minasyan et al. c. Armenia*, cit., § 58.

⁷¹ Si vedano in senso analogo le osservazioni della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza di cui al già menzionato rapporto sull'Armenia del 28 giugno 2016, par. 91.

che viene in rilievo nei singoli frangenti. Mentre nel caso di aggressioni verbali dirette e minacce fisiche, motivate da attitudini discriminatorie, solo rimedi penalistici sono idonei ad assicurare una protezione adeguata, anche in termini di deterrenza, per altri atti di minor gravità – sebbene anch’essi possano incidere negativamente sull’integrità psicologica – non è necessariamente richiesta la previsione di norme incriminatrici che coprano in modo specifico l’atto posto in essere: in queste ipotesi, rimedi amministrativi o civilistici possono ritenersi adeguati al fine di offrire una protezione sufficiente, specialmente se combinati con provvedimenti ingiuntivi⁷².

Questo schema di ragionamento – per vero non del tutto privo di contraddizioni⁷³ – conduce i giudici di Strasburgo a ritenere che, in assenza di elementi atti a dimostrarne l’inadeguatezza in relazione ai particolari aspetti della vita privata rilevanti nel caso di specie, la tutela risarcitoria prevista dall’art. 1087 del codice civile armeno potesse dirsi astrattamente idonea ad offrire congrua compensazione anche in relazione ai discorsi d’odio anti-LGBTI. Seppur non esplicitamente concepito per disciplinare questi casi, tale disposizione pone infatti in capo alle corti interne il dovere di condurre un equo bilanciamento tra i diritti e gli interessi confliggenti, riservando speciale attenzione all’intento che anima il soggetto che si avvale della libertà di espressione⁷⁴.

La responsabilità dello Stato convenuto emerge quindi in rapporto alle modalità con cui l’unico rimedio a disposizione ha ricevuto concreta applicazione, giudicate sostanzialmente inidonee a fornire una protezione effettiva contro le conseguenze pregiudizievoli arrecate alla sfera privata dei ricorrenti e contro la discriminazione. Come già evidenziato, infatti, la Corte riscontra che il giudizio delle corti armenie non sia stato condotto in armonia con i principi che risultano consolidati nel *case-law*, privilegiando ingiustificatamente la libertà del giornalista a dispetto del fatto che questi avesse agito disattendendo i doveri e le responsabilità speciali che si configurano in capo alla stampa e senza curarsi di considerare il nocumento arrecato ai ricorrenti⁷⁵, colpiti tanto in veste di attivisti, quanto in veste di esponenti del gruppo preso di mira. Etichettando l’omosessualità come una “perversione”, che avrebbe dovuto essere arrestata prima che diventasse la norma, e marchiando i ricorrenti come “nemici interni della nazione e dello Stato”, il giornalista si era scagliato contro la comunità LGBTI e al contempo contro tutti quelli che ne sostengono la causa, animato dal

⁷² CEDU, *Minasyan et al. c. Armenia*, cit., § 63.

⁷³ Come si è avuto modo di notare, infatti, la gravità della condotta del giornalista è stata riconosciuta dalla Corte evocando la possibilità di inquadrarla come abuso della libertà di espressione.

⁷⁴ CEDU, *Minasyan et al. c. Armenia*, cit., § 64. In senso contrario v. l’intervento delle organizzazioni non governative transnazionali ILGA-Europe e di Transgender Europe (TGEU), secondo il quale la legislazione armena non offrirebbe alcuna protezione contro esternazioni omotransfobiche con conseguente deterioramento della situazione delle persone LGBTI, cui risulterebbe impedito l’accesso alla giustizia e il diritto a vivere in un ambiente sociale sicuro (§§ 50-51). A sua volta, lo *Human Rights Centre*-dell’Università di Gand, invita a riflettere se i rimedi civilistici possano ritenersi sufficienti in un caso come quello in esame (§ 49).

⁷⁵ Sul punto, v. *supra*, par. 3.

palese intento di incutere paura e di scoraggiare qualsiasi iniziativa analoga. A loro volta, le corti interne si sono mostrate incapaci di riconoscere i toni ostili dell'articolo, le intenzioni sottostanti e il conseguente impatto sulla vita privata dei ricorrenti, minimizzando la condotta del giornalista e ricostruendola come semplice manifestazione di un'opinione critica nell'ambito di un dibattito di interesse pubblico. In ragione di ciò, lo Stato armeno è venuto meno all'obbligo di proteggere i ricorrenti da discorsi stigmatizzanti, palesemente pregiudizievoli, in violazione dell'art. 8 CEDU⁷⁶.

Estendendo l'angolo di visuale agli obblighi positivi derivanti dall'art. 14 CEDU, la Corte rileva come le corti interne si fossero limitate a verificare se i ricorrenti avessero in concreto subito specifici atti di discriminazione, omettendo invece di considerare se il messaggio veicolato dal giornalista fosse motivato da pregiudizio anti-LGBTI e avesse pertanto una connotazione discriminatoria: anche in rapporto a tale aspetto, quindi, le pretese avanzate in giudizio dai ricorrenti non hanno trovato dinanzi alle autorità giurisdizionali armenie una considerazione adeguata⁷⁷.

La Corte conclude quindi che le autorità giurisdizionali armenie non hanno operato in modo da assicurare un equo bilanciamento tra gli interessi in gioco secondo i principi incorporati negli artt. 8 e 10 CEDU, interpretati alla luce del divieto di abuso del diritto posto dall'art. 17 CEDU, rimarcando come le modalità attraverso le quali il rimedio civilistico era stato interpretato e applicato in concreto fossero state idonee a fornire ai ricorrenti una protezione adeguata⁷⁸.

Alla luce delle conclusioni così raggiunte, la Corte si pronuncia infine sull'obiezione formulata dal governo convenuto in punto di ricevibilità, ritenuta strettamente collegata al merito. Assumendo che non fosse previsto sul piano interno un quadro giuridico adeguato contro i discorsi d'odio e la discriminazione, secondo quanto sostenuto dai ricorrenti, l'instaurazione da parte di questi ultimi del procedimento civile, sulla base dell'art. 1087, par. 1, del codice civile armeno, avrebbe comportato il mancato rispetto del termine di sei mesi previsto dall'art. 35, par. 1, CEDU, per la presentazione del ricorso individuale⁷⁹: in tal caso, infatti, il *dies a quo* avrebbe iniziato a decorrere dalla data in cui l'asserita violazione era stata compiuta o, in ogni caso, dalla data in cui i ricorrenti ne avevano subito le conseguenze o ne erano venuti a conoscenza. La Corte respinge tale obiezione anzitutto precisando che semplici dubbi in merito all'efficacia di un particolare rimedio interno non dispensano i soggetti che ritengono di aver subito una violazione dall'onere di tentarne l'esperimento: corrisponde d'altro canto all'interesse degli stessi ricorrenti adire i competenti organi giurisdizionali interni così da creare l'occasione per promuovere, attraverso l'elaborazione dagli stessi operata, un avanzamento delle tutele esistenti. La condizione del previo esaurimento delle vie di ricorso interne

⁷⁶ CEDU, *Minasyan et al. c. Armenia*, cit., § 69.

⁷⁷ Ivi, § 70.

⁷⁸ Sul punto, v. *supra*, par. 3.

⁷⁹ Per effetto dell'entrata in vigore del Protocollo n. 15, e a decorrere dal 1° febbraio 2022, il termine di decadenza per l'esperimento dei ricorsi individuali è stato ridotto a quattro mesi.

viene meno soltanto ove appaia chiaro sin dal principio che non sussiste alcun rimedio effettivo all'interno dell'ordinamento⁸⁰. Nel caso di specie, invece, il rimedio civilistico attivato dai ricorrenti appariva astrattamente idoneo a garantire loro protezione, e l'inefficacia dello stesso non poteva dirsi immediatamente evidente, specialmente in mancanza di applicazioni concrete nella prassi: non poteva perciò dirsi irragionevole un'iniziativa in giudizio fondata su tale disposizione, né loro rimproverarsi di aver chiesto un risarcimento in relazione all'incitamento all'odio e alla discriminazione nell'ambito di tale procedimento⁸¹.

La Corte è così giunta ad accertare una violazione dell'art. 8 CEDU, considerato singolarmente nonché in combinazione con l'art. 14 CEDU⁸², riconoscendo a favore dei ricorrenti un'equa soddisfazione pari a duemila euro ciascuno in relazione ai danni non patrimoniali. Nondimeno, essa ha rimesso alle autorità statali l'individuazione dei mezzi da adottare in concreto al fine di garantire l'esecuzione della sentenza che, in base all'art. 46 CEDU, produce nei confronti dello Stato convenuto effetti vincolanti: la discrezionalità in relazione alle modalità di esecuzione riflette invero la libertà di scelta riconosciuta in relazione all'obbligo primario, previsto dall'art. 1 CEDU, di assicurare i diritti e le libertà stabiliti dalla Convenzione a tutti gli individui sottoposti alla giurisdizione dei singoli Stati contraenti⁸³.

Nel pervenire a tale conclusione, la pronuncia in commento si presta ad essere accostata a quella resa nel caso *Yevstifeyev et al. c. Russia*⁸⁴. Il nucleo delle doglianze fatte valere dai tre ricorrenti riguardava gli insulti e le minacce che erano stati indirizzati nei loro confronti da una personalità politica molto nota nel corso di una manifestazione pacifica contro l'odio. Anche in questo caso le corti si erano focalizzate esclusivamente sulla protezione della libertà di espressione del politico, trascurando integralmente i diritti dei ricorrenti e le responsabilità speciali che si configurano in capo ai *leader* politici. Inoltre, a dispetto del fatto che l'ordinamento dello Stato convenuto contemplasse rimedi sia di natura civile, sia di natura penale, la Corte ne ha revocato in dubbio l'effettività constatando l'incapacità del governo di dar prova di una pratica consolidata al riguardo⁸⁵. Di qui, la

⁸⁰ Sul punto, v. V. Zagrebelsky - R. Chenal - L. Tomasi, *Manuale dei diritti fondamentali in Europa*, IV ed., Bologna, 2025, 57 ss. Si rimanda inoltre a R. Pisillo Mazzeschi, *Esaurimento dei ricorsi interni e diritti umani*, Torino, 2005.

⁸¹ CEDU, *Minasyan et al. c. Armenia*, § 75.

⁸² La Corte non reputa necessario invece esaminare separatamente le doglianze avanzate dai ricorrenti in merito alla violazione dell'art. 6, par. 1 («diritto a un equo processo»), e dell'art. 13 («diritto ad un ricorso effettivo») della Convenzione. Riguardo all'interazione reciproca tra le disposizioni convenzionali ora richiamate, l'orientamento della Corte è improntato ad un approccio casistico, in base al quale «*the applicable provision is to be determined in each case in light of its facts and the nature of the allegations made*»: CEDU, *Hanovs c. Lettonia*, ric. 40861/22 (2024), § 38. Sulla potenziale rilevanza nel contenzioso in materia dell'art. 3 («divieto di tortura»), v. CEDU, *Oganezova c. Armenia*, ricc. 71367/12 e 72961/12. V. infine per quanto riguarda gli obblighi positivi derivanti dall'art. 2 CEDU («diritto alla vita»), CEDU, *Stoyanova c. Bulgaria*, ric. 56070/18 (2022).

⁸³ Cfr. in senso analogo *Oganezova c. Armenia*, cit., § 132.

⁸⁴ CEDU, *Yevstifeyev et al. c. Russia*, ricc. 226/18, 236/18 e 2027/18 (2024).

⁸⁵ Ivi, §§ 70-71. Cfr. in senso analogo CEDU, *Nepomnyashchij et al. c. Russia*, cit., § 79.

conclusione secondo la quale le autorità interne avevano mancato di ottemperare all'obbligo positivo di rispondere adeguatamente agli attacchi verbali e alle minacce fisiche motivate dall'omotransfobia dirette contro i ricorrenti. Significativamente, la Corte mette in risalto le ricadute su larga scala derivanti dall'inerzia delle autorità dinanzi ad incidenti simili, date dal rischio di una normalizzazione dell'ostilità nei confronti delle persone LGBTI e dal conseguente perpetuarsi di una cultura di intolleranza e discriminazione che agevola il compimento di atti di natura analoga⁸⁶.

Vi è solo un ultimo aspetto da considerare, che riguarda la natura delle sanzioni applicabili per contrastare i discorsi anti-LGBTI. Come rilevato, la Corte ha ritenuto che il rimedio civilistico previsto nell'ordinamento interno fosse in astratto adeguato, salvo poi riscontrare le carenze nella dimensione applicativa e accertare la conseguente responsabilità dello Stato convenuto. La sanzione penale invero rappresenta la forma più grave di interferenza nell'esercizio della libertà di informazione, che reca in sé il rischio di inibirne l'esercizio (*chilling effect*)⁸⁷. Solo per le espressioni di odio di maggior gravità, la via della repressione penale può dirsi compatibile con la garanzia convenzionale apprestata dall'art. 10 CEDU. Sul punto, è utile richiamare i *Principles and Guidelines on a comprehensive approach to combating hate speech*, predisposti dal Comitato di esperti sul contrasto ai discorsi d'odio e allegati alla raccomandazione CM/Rec (2022) 16⁸⁸, che offrono un elenco di condotte in relazione alle quali gli Stati sono legittimati a ricorrere come *ultima ratio* allo strumento penalistico⁸⁹. Tra queste, specifica menzione è riservata alle minacce e agli insulti rivolti pubblicamente contro la comunità LGBTI⁹⁰, nonché alla condotta che consiste nella deliberata disseminazione di materiali aventi simili contenuti⁹¹. È questo un dato che può contribuire a orientare utilmente l'esercizio del margine di apprezzamento da parte degli Stati, in modo calibrato rispetto alla gravità delle offese e alle specifiche criticità rinvenibili in ciascun contesto nazionale.

⁸⁶ CEDU, *Yevstifeyev et al. c. Russia*, cit., § 76.

⁸⁷ Sull'impiego di tale locuzione nel lessico della Corte di Strasburgo, v. A. Galluccio, "Chilling effect", in C. Piergallini - G. Mannozi - C. Sotis - C. Perini - M. Scoletta - F. Consulich (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero. Parole dal lessico di uno studioso. Volume III*, Milano, 2022, 1261 ss.

⁸⁸ Consiglio d'Europa, Comitato dei Ministri, Raccomandazione CM/Rec (2022) 16 *on combating hate speech*, cit.

⁸⁹ *Principles and Guidelines on a comprehensive approach to combating hate speech*, cit.

⁹⁰ Ivi, par. 11, lett. c) e d). Riguardo agli insulti contro le persone LGBTI, sono richiamate le condizioni specificamente previste per gli insulti *online* dal Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofoba commessi a mezzo di sistemi informatici, del 28 gennaio 2003, in vigore dal 1° marzo 2006. In ogni caso, gli Stati sono esortati a specificare e definire in modo chiaro nelle normative interne le forme di espressione d'odio che hanno rilevanza penale. Per contro, il concorrere di obblighi di matrice internazionale e sovranazionale impone il ricorso alla repressione penale per l'incitamento a commettere genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra nonché per la negazione di crimini internazionali: ivi, par. 11, rispettivamente lett. a) e lett. e).

⁹¹ Ivi, lett. f).

5. Osservazioni conclusive

Con l'approdo raggiunto nel caso *Minasyan et al. c. Armenia*, la Corte europea dei diritti umani riafferma, nell'ambito del contenzioso relativo all'art. 8 CEDU, la responsabilità degli Stati nel contrasto ai discorsi d'odio che individuano il proprio bersaglio nella comunità LGBTI, rimarcando come l'ottemperanza agli obblighi positivi inerenti al rispetto della vita privata rappresenti un tassello indispensabile nella costruzione di una società autenticamente democratica, nella quale i diritti fondamentali delle persone LGBTI siano pienamente rispettati e posti al riparo da un abuso della libertà di espressione da parte di altri soggetti.

L'attenzione dei giudici di Strasburgo si concentra sugli effetti pregiudizievole patiti dalle vittime e quindi sulle implicazioni negative sul godimento effettivo dei diritti garantiti dalla Convenzione, fondando corrispondentemente in capo agli Stati l'obbligo di attivarsi per prevenire e contrastare i discorsi d'odio attraverso la predisposizione e la concreta applicazione di un quadro normativo atto ad assicurare una protezione adeguata.

I discorsi che incitano all'odio e alla discriminazione contro le persone LGBTI non possono essere declassati a mere offese e farsi scudo del diritto di critica in quanto costituiscono un affronto alla dignità umana. Né può accettarsi come giornalismo responsabile un attacco contro un gruppo di individui selezionati come bersaglio in quanto attivatisi a supporto dei diritti delle persone LGBTI e identificati come appartenenti essi stessi a tale gruppo.

Anche quando non degenerano in una lesione della incolumità fisica, il sentimento di svilimento e paura causato dai discorsi anti-LGBTI induce le vittime ad evitare di esprimere i propri sentimenti in pubblico condannandoli a vivere una condizione di ulteriore emarginazione: come precisato dalla stessa Corte, il concetto di dignità va oltre il mero orgoglio personale e l'autostima, ricomprendendo anche il diritto di esprimere la propria identità e affettività senza il timore di subire ritorsioni o violenze⁹². È evidente allora che le correlative restrizioni imposte alla libertà di espressione, ivi compresa la libertà di critica giornalistica, sono da (ri)considerare nella prospettiva, riportabile all'obbligo generale di rispettare i diritti e le libertà previsti dalla Convenzione posto dall'art. 1 CEDU, e di pari passo agli stessi valori fondanti del sistema, di garantire a favore di tutti gli individui che appartengono ai gruppi *target* il godimento pieno ed effettivo del diritto al rispetto della vita privata nonché di garantire un esercizio responsabile della libertà di stampa.

In tale orizzonte, se internet con il suo potenziale diffusivo rappresenta indubbiamente uno strumento formidabile per dare voce alle persone LGBTI e sostenerne i diritti, il rovescio è che quando esso viene utilizzato per disseminare contenuti che negano la pari dignità umana – in spregio ai doveri e alle responsabilità insiti nell'esercizio della libertà di espressione – ne consegue un'amplificazione degli effetti lesivi ai danni dei membri del gruppo *target* e contestualmente anche l'esposizione pubblica di quei sog-

⁹² CEDU, *Hanovs c. Lettonia*, cit., §§ 42-43: in questo caso il ricorrente era stato vittima di un'aggressione omofobica, verbale e fisica, mentre si trovava sulla via pubblica insieme al proprio *partner*, portando a passeggio il cane.

getti che si attivano a loro difesa e che, per questo, finiscono a loro volta nel mirino di chi fomenta l'odio⁹³.

Occorre precisare che, oltre al riferito impatto sulla vita privata degli individui colpiti, i discorsi d'odio minano il godimento effettivo della libertà di espressione⁹⁴ e, accanto a quest'ultima, della libertà di riunione pacifica, che, nel più ampio processo volto a promuovere il rispetto effettivo e l'avanzamento dei diritti delle persone LGBTI, rivestono un'importanza critica⁹⁵. In misura non meno rilevante, l'obbligo di rispettare i diritti umani può dirsi rispettato soltanto ove sia garantita una protezione solida a favore dei difensori dei diritti umani impegnati sul fronte dei diritti delle persone LGBTI, come parte integrante dell'obbligo positivo di promuovere una cultura di tolleranza e inclusione nei confronti di tale gruppo sociale, basata sul riconoscimento e il rispetto dell'altrui diversità⁹⁶: come si legge in un recente rapporto della Commissione per l'uguaglianza e la non discriminazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, proteggere i diritti delle persone LGBTI significa proteggere la dignità di ogni persona umana, il diritto di vivere senza essere costretti a nascondersi, il diritto di amare e il diritto di esistere⁹⁷.

⁹³ Riguardo all'esposizione pubblica di un avvocato e altre figure professionali colpite da incitamento all'odio e alla violenza in relazione alla propria attività a sostegno dei diritti delle persone migranti, v. CEDU, *Ilareva et al. c. Bulgaria*, ric. 24729/17 (2025), § 140.

⁹⁴ Invero, le misure messe in atto per comprimere la libertà di espressione e di riunione pacifica delle persone LGBTI mirano a rendere tale comunità invisibile e ad oscurarne i diritti aggravando l'emarginazione.

⁹⁵ Un cenno merita la pronuncia resa dalla Corte EDU nel caso *Alekseyev c. Russia*, ricc. 4916/07, 25924/08 e 14599/09 (2010). Respingendo la tesi delle autorità russe, che difendevano la legittimità del divieto imposto allo svolgimento di una parata *Gay Pride* facendo valere la mancanza di un consenso europeo riguardo agli aspetti concernenti il trattamento delle minoranze, la Corte richiama anzitutto l'abolizione della responsabilità criminale per le relazioni omosessuali tra adulti, la possibilità di prestare servizio nelle forze armate e la previsione della stessa età minima rispetto agli eterosessuali per prestare consenso ad atti sessuali. Non rileva invece la mancanza di uniformità riguardo al matrimonio e all'adozione perché il riconoscimento di diritti soggettivi differisce sostanzialmente dal diritto di battersi per il riconoscimento di tali diritti: sul punto, infatti, la Corte osserva che «[t]here is no ambiguity about the other Member State's recognition of the right of individuals to open identify themselves as gay, lesbian or any other sexual minority, and to promote their rights and freedoms, in particular by exercising their freedom of peaceful assembly» (§ 84).

⁹⁶ V. in questi termini le osservazioni svolte dallo *Human Rights Centre* dell'Università di Gand a titolo di terzo interveniente, § 49. L'impegno a proteggere i difensori dei diritti delle persone che subiscono violazioni, o sono a rischio di violazioni, sulla base dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere, dell'espressione di genere o delle caratteristiche sessuali, è specificamente contemplato nei cc.dd. *Yogyakarta Principle plus 10*, adottati a Ginevra il 10 novembre 2017, *Additional Principles And State Obligations On The Application Of International Human Rights Law In Relation To Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression And Sex Characteristics To Complement The Yogyakarta Principles* (Principle no. 27), reperibili sul sito yogyakartaprinciples.org.

⁹⁷ Commissione per l'uguaglianza e la non discriminazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, *Freedom of expression and assembly of LGBTI people in Europe*, Rapporteur Mr Christophe Lacroix, Doc. 15953, del 27 marzo 2024. Il rapporto ha condotto all'adozione della Risoluzione n. 2543 (2024), del 17 aprile 2024, che esorta gli Stati a dare attuazione alle sentenze della Corte relative ai diritti delle persone LGBTI. Si veda, infine, nell'ambito dei meccanismi indipendenti che fanno capo al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, il rapporto dell'esperto indipendente per la protezione

Keywords

hate speech - obblighi positivi - divieto di discriminazioni - libertà di stampa
- divieto di abuso del diritto.

contro la violenza e la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, Mr. Graeme Reid, *Protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity in relation to the human rights to freedom of expression, peaceful assembly and association*, A/HRC/56/49, del 18 aprile 2024.